

# ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA'

Legge 4 agosto 2017 – articolo 1, commi 125-129

OBBLIGO	Publicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere che superino la somma globale di € 10.000,00, ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente
OBBLIGATI	Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le <b>associazioni (tra cui ODV e APS)</b> e le fondazioni, <b>nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS.</b>
TERMINI DI SCADENZA	Entro il 28 febbraio dell'anno successivo
QUANDO EMERGE L'OBBLIGO	<u>Arco temporale:</u> dovranno essere pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono. <u>Quando si è soggetti:</u> l'obbligo della pubblicazione emerge qualora l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti dal soggetto beneficiario sia superiore, nel periodo considerato, al valore cumulativo di tutti i vantaggi economici ricevuti di € 10.000,00. <u>Quando non si è soggetti:</u> l'obbligo della pubblicazione è <b>escluso</b> qualora l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore, nel periodo considerato, al valore cumulativo di tutti i vantaggi economici ricevuti di € 10.000,00.
COSA COMUNICARE	L'obbligo di comunicare riguarda tutti i vantaggi economici ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e degli Enti Assimilati, sicché costituiscono oggetto di pubblicazione i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti, gli incarichi retribuiti, nonché le somme percepite a titolo di cinque per mille. Altresì l'attribuzione del vantaggio può avere ad oggetto anche risorse strumentali (es. comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRI SOGGETTI	I soggetti eroganti il vantaggio economico sono: <sup>1</sup> 1) le Pubbliche Amministrazioni 2) i soggetti di cui all'art. 2-bis del d.lgs 33/2013
COME E DOVE COMUNICARE	La comunicazione si dovrà effettuare pubblicando sui siti internet o sui portali digitali dell'ente percipiente. In mancanza del sito internet è possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente. Ove l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.
COSA PUBBLICARE	Le informazioni pubblicate dovranno avere i seguenti elementi: a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; b) denominazione del soggetto erogante; c) somma incassata; d) data di incasso; e) causale.

<sup>1</sup> Art. 2-bis (Ambito soggettivo di applicazione).

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

